

(N. 2556)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1952

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 giugno 1934, n. 977, stabiliva che nessuno poteva esercitare professione di insegnante di materie musicali in Istituti e scuole di musica, e di orchestrale, senza possedere il relativo titolo di studio (diploma conseguito presso un Conservatorio o in un Liceo musicale pareggiato), e con l'articolo 7, consentiva a coloro che alla data di pubblicazione della legge esercitavano da almeno tre anni la professione di insegnante di materie musicali in Istituti e Scuole di musica e di orchestrale sforniti del predetto titolo di studio, di poter continuare

la loro professione soltanto se avessero richiesto ed ottenuto, in base ai titoli presentati, ed eventualmente per esame, un giudizio favorevole di idoneità, rilasciato da apposita Commissione.

La stessa legge all'articolo 6 prevedeva anche la formazione di albi per coloro che erano autorizzati ad insegnare materie musicali in Istituti e Scuole di musica ed a far parte di orchestre.

Col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, furono poi stabiliti i termini e le modalità per la presentazione di dette domande e suc-

cessivamente date le richieste di insegnanti ed orchestrali che per varie ragioni non avevano potuto usufruire delle disposizioni contenute nel predetto decreto, con la legge 11 maggio 1940, n. 475, furono riaperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere tale giudizio di idoneità.

L'esame di tali domande si protrasse fino al 1943 e non fu mai provveduto alla formazione degli albi professionali previsti dalla legge del 1934, che avevano il fine di disciplinare l'esercizio delle dette professioni.

Ora per la tutela ed il decoro dell'arte, si ritiene necessario sistemare definitivamente tale settore di attività professionale, in previsione anche di un futuro inquadramento delle categorie sindacali e della conseguente disciplina delle relative professioni.

Pertanto, considerato che le disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1934, n. 977 e

del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190 non hanno mai avuto pratica applicazione perchè non essendo stato provveduto alla formazione dei previsti albi, è continuato l'esercizio professionale da parte di orchestrali sforniti sia del titolo di studio e sia del giudizio di idoneità, e ritenute fondate — d'altra parte — le numerosissime richieste dirette ad ottenere tale giudizio da parte di persone che dal 1940 in poi, a causa delle vicende belliche, impossibilitati a continuare e svolgere la loro abituale attività, avendone le attitudini, si sono dedicate alla professione orchestrale, è stato elaborato l'unito disegno di legge concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere il giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di orchestrale da parte di coloro che pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio abbiano esercitato la suddetta professione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità.

Il giudizio di idoneità sarà così distinto:

- a)* idoneità all'esercizio della professione in orchestre sinfoniche o liriche;
- b)* idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo indipendentemente dal numero degli elementi di cui esse siano composte.

Art. 3.

Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneità potranno essere iscritti nell'albo previsto dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977, previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al numero 202 della tabella, allegato *A*), al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 4.

La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresì indicare il suo preciso indirizzo.

Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:

- a)* certificato di nascita;
- b)* certificato di cittadinanza italiana;
- c)* certificato generale del casellario giudiziale. Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di

idoneità coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai 5 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del codice penale;

d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del Registro della tassa di esame di lire 1.500;

g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.

I documenti di cui alle lettere b) c) d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e quella di cui alle lettere a) b) c) d) e) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770.

Art. 5.

Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre:

a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneità;

b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione.

I richiedenti devono fornire la prova di aver esercitato alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da almeno tre anni consecutivi, la professione, mediante l'esibizione di titoli e documenti.

Art. 6.

Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano già chiesto ed ottenuto giudi-

zio di idoneità ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 4 e 5, per conseguire l'idoneità all'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).

Art. 7.

Le domande rivolte ad ottenere il giudizio di idoneità sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Essa è presieduta da un direttore di Conservatorio di musica governativo ed è costituita in conformità delle seguenti disposizioni:

a) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a tastiera;

b) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti ad arco;

c) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi; due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di legno;

d) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi; due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di ottone;

e) due professori titolari di cattedre nei Conservatori di musica governativi; due rappresentanti dei professori d'orchestra; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per l'arpa;

f) due esperti in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione; due esperti rappresentanti dei professori di orchestra e un esperto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo), per gli strumenti a percussione e per gli altri strumenti appartenenti a complessi di tipo *jazz*;

g) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi; due esperti rappresentanti dei professori di banda; ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per i maestri direttori di banda;

h) due professori titolari di cattedra di Composizione nei Conservatori di musica governativi; due rappresentanti dei professori di orchestra e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti non previsti nelle lettere suindicate.

I professori dei Conservatori di musica governativi, gli esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, quello rappresentante i maestri direttori di banda e il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvicendano a seconda delle varie categorie di strumenti indicati nelle lettere precedenti. Gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra e dei maestri direttori di banda sono proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali numericamente e qualitativamente più importanti.

Fa parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, il quale eserciterà anche le funzioni di Segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione, prevista nella somma di lire 500.000, graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione dei successivi esercizi.

Art. 8.

La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o no ottenere il giudizio di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale da lui indicato.

Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sarà sottoposto ad una prova di esame indicata preventivamente dalla Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il Presidente e due dei componenti oltre il funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione indicato nell'articolo precedente.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 9.

La Commissione propone al Ministro della pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti l'idoneità all'esercizio della attività professionale da ciascuno di essi richiesta.

Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneità per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione può proporre, a suo giudizio, che l'idoneità sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Art. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della Commissione.

Art. 11.

A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneità di cui ai precedenti articoli è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'articolo 3 della presente legge.